



SISTAN
SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE



**CODICE ITALIANO
PER LA QUALITÀ DELLE**

STATISTICHE UFFICIALI

Direttiva n. 12/Comstat Pubblicata nella G.U. n. 23
(Serie Generale) del 29 gennaio 2022

Principi e Criteri

CONTESTO ISTITUZIONALE

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità della statistica ufficiale. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il coordinamento e la cooperazione, il mandato per la rilevazione dei dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno a favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

PRINCIPIO 1 - INDIPENDENZA PROFESSIONALE

La responsabilità delle Amministrazioni per la funzione statistica e l'indipendenza professionale degli Uffici di Statistica (US) assicurano la credibilità della statistica ufficiale.

CRITERI

- 1.1 Tutte le Amministrazioni pubbliche, a partire dai propri vertici, debbono essere consapevoli della rilevanza della funzione statistica e assumerne la piena responsabilità.
- 1.2 L'indipendenza professionale degli US da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche è sancita dalla legge e dalla regolamentazione interna.
- 1.3 I responsabili degli US sono scelti sulla base di criteri di elevata professionalità e riconosciuta competenza al fine di garantire la necessaria autorevolezza.
- 1.4 I programmi dei lavori statistici e il loro stato di attuazione/avanzamento sono resi pubblici.
- 1.5 Le diffusioni di dati statistici sono calendarizzate e distinte dalle comunicazioni politiche.

PRINCIPIO 1bis - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Gli Uffici di Statistica collaborano attivamente all'interno del sistema statistico nazionale al fine di garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali.

CRITERI

- 1bis.1 Gli US coordinano l'attività statistica della propria amministrazione.
- 1bis.2 Essi mantengono e sviluppano costantemente la collaborazione con l'Istat e con altri soggetti del Sistema statistico nazionale ai fini del coordinamento della produzione statistica, la condivisione delle buone pratiche, lo scambio dei risultati, il riuso dei dati.

PRINCIPIO 2 - MANDATO PER LA RILEVAZIONE DI DATI E L'ACCESSO AI DATI

Gli Uffici di Statistica hanno un chiaro mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali.

CRITERI

- 2.1 Il mandato per la rilevazione di dati provenienti da più fonti e per l'accesso a tali informazioni ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche ufficiali è sancito dalla legge.
- 2.2 Le unità economiche, le famiglie e i cittadini in generale possono essere obbligati a fornire i dati ai fini della produzione delle statistiche ufficiali.
- 2.3 Gli US sono autorizzati ad accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati amministrativi in possesso di enti pubblici e privati e a utilizzarli per statistiche utili ai fini istituzionali dell'ente di appartenenza.
- 2.4 Gli US partecipano sin dalla fase iniziale alla progettazione e all'evoluzione delle diverse fonti amministrative al fine di renderle più adeguate all'uso statistico.
- 2.5 È facilitato l'accesso ad altri dati, ad esempio detenuti a titolo privato, garantendo al contempo la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati.

PRINCIPIO 3 - ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Le risorse a disposizione dell'Ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale.

CRITERI

- 3.1 Le risorse umane, finanziarie e tecniche sono adeguate, in termini sia quantitativi sia qualitativi, a soddisfare le esigenze di produzione e diffusione della statistica.
- 3.2 Il campo di applicazione, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche sono commisurati alle esigenze.
- 3.3 Sono in atto procedure idonee a valutare eventuali richieste di nuove statistiche in rapporto ai costi e procedure che consentono di verificare la possibilità di eliminare o ridurre alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

PRINCIPIO 4 - IMPEGNO A FAVORE DELLA QUALITÀ

La qualità delle statistiche prodotte è un imperativo per i produttori di statistica ufficiale, che possono individuare sistematicamente e regolarmente i punti di forza e di debolezza al fine di migliorare costantemente la qualità dei processi e dei prodotti statistici.

CRITERI

- 4.1 La responsabilità della qualità è attribuita all'ufficio di statistica dell'Amministrazione centrale dello stato che ne assicura la gestione e il monitoraggio.
- 4.2 Sono in atto procedure per pianificare, monitorare e migliorare la qualità dei processi statistici, compresa l'integrazione di dati provenienti da più fonti.
- 4.3 La qualità dei prodotti è monitorata e valutata tenendo conto delle complesse relazioni tra alcune dimensioni della qualità, quali per esempio tempestività e accuratezza.
- 4.4 È prevista una periodica e approfondita valutazione dei principali processi e prodotti statistici con il ricorso, se del caso, anche a esperti esterni.
- 4.5 Iniziative formative e informative sulla qualità sono regolarmente programmate e attuate.

PRINCIPIO 5 - RISERVATEZZA STATISTICA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.

CRITERI

- 5.1 La riservatezza statistica e la protezione dei dati personali sono garantite dalle norme nazionali e internazionali.
- 5.2 All'atto dell'assunzione o assegnazione all'US, il personale sottoscrive un documento in cui si impegna a rispettare la protezione dei dati personali e il segreto statistico.
- 5.3 Sono previste sanzioni in caso di violazione del segreto statistico e del Regolamento europeo in materia di privacy.
- 5.4 Al personale sono fornite linee guida e istruzioni in merito alla protezione dei dati personali e alla tutela del segreto statistico durante l'intero processo statistico. Iniziative formative e informative sulla riservatezza sono regolarmente programmate e attuate.
- 5.5 Sono in atto misure normative, amministrative, tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati statistici e della loro trasmissione, in conformità con le migliori pratiche, con gli standard internazionali e con la normativa europea e nazionale.
- 5.6 Si applicano protocolli rigorosi agli utilizzatori esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca.

PRINCIPIO 6 - IMPARZIALITÀ E OBIETTIVITÀ

L'Ufficio di Statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica, nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.

CRITERI

- 6.1 Le statistiche ufficiali sono prodotte su basi scientifiche e su tecniche oggettive. La scelta delle fonti di dati e dei metodi, nonché le decisioni in merito alla diffusione si basano su considerazioni di natura statistica.
- 6.2 Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e comunicati; revisioni o modifiche di rilievo delle metodologie sono rese note in anticipo; le informazioni sulle fonti di dati nonché sui metodi e sulle procedure applicati sono disponibili a tutti.
- 6.3 Tutti gli utilizzatori hanno contemporaneamente pari accesso alle diffusioni statistiche. L'accesso privilegiato da parte di utilizzatori esterni prima della diffusione è limitato, debitamente giustificato, controllato e reso noto.
- 6.4 Le analisi e i commenti resi nei prodotti editoriali e nell'ambito di conferenze stampa ed eventi sono obiettivi e imparziali.

PROCESSI STATISTICI

Gli uffici di statistica seguono le linee guida, le buone pratiche e gli standard nazionali e internazionali per pianificare, produrre e diffondere le statistiche ufficiali. Un'efficiente gestione rafforza la credibilità delle statistiche. Gli aspetti rilevanti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e l'efficienza rispetto ai costi.

PRINCIPIO 7 - SOLIDA METODOLOGIA

Le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguati.

CRITERI

- 7.1 Le metodologie applicate nella produzione statistica si ispirano a linee guida, standard e buone pratiche europee e internazionali e perseguono costantemente l'innovazione. Gli US mantengono e sviluppano la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e l'efficacia dei metodi applicati, nonché di promuovere l'uso di strumenti migliori.
- 7.2 Gli US applicano in maniera coerente concetti, definizioni, classificazioni standard adottate dall'Istituto nazionale di statistica.
- 7.3 Gli US si avvalgono di laureati nelle discipline pertinenti o personale comunque qualificato e attuano una politica di formazione professionale continua.

PRINCIPIO 8 - PROCEDURE STATISTICHE APPROPRIATE

Alla base delle statistiche di qualità devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida.

CRITERI

- 8.1 Gli US collaborano con i detentori di dati amministrativi o di altro tipo per garantire la qualità dei dati. Con essi stipulano accordi per un comune impegno a utilizzarli per fini statistici.
- 8.2 Le indagini statistiche sono condotte sulla base di procedure trasparenti e testate attraverso indagini pilota.
- 8.3 I processi statistici sono, anche nella componente organizzativa, regolarmente documentati e monitorati e, qualora necessario, riveduti. Nel caso di produzione di dati soggetti a politica di revisione, si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.

PRINCIPIO 9 - ONERE NON ECCESSIVO SUI RISPONDENTI

Il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti.

CRITERI

- 9.1 L'US verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e valuta la possibilità di una sua riduzione nel tempo.
- 9.2 La gamma e il dettaglio della richiesta di dati ai rispondenti si limita a ciò che è assolutamente necessario.
- 9.3 L'onere di risposta è distribuito il più ampiamente possibile all'interno di ciascuna popolazione oggetto dell'indagine.
- 9.4 Affinché il disturbo statistico non sia eccessivo per i rispondenti, si fa ricorso a fonti di dati secondarie (in particolare, fonti amministrative e nuove fonti). In tutti i casi in cui è possibile, si evitano duplicazioni delle richieste.
- 9.5 Si incoraggia la condivisione, l'integrazione e il riuso dei dati, nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.

PRINCIPIO 10 - EFFICIENZA RISPETTO AI COSTI

Le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente.

CRITERI

- 10.1 I processi statistici sono progettati in modo da garantire soluzioni efficienti a parità di risultati.
- 10.2 L'utilizzo delle risorse da parte degli US è monitorato da misure interne o da misure esterne all'amministrazione. Gli US promuovono, condividono e attuano soluzioni standardizzate che migliorano l'efficacia e l'efficienza.
- 10.3 Le potenzialità in termini di produttività offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono regolarmente sfruttate per migliorare i processi statistici.
- 10.4 Sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche delle fonti di dati amministrativi e delle altre fonti di dati e per limitare il ricorso a indagini dirette.

PRODOTTI STATISTICI

Le statistiche disponibili devono soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

Le statistiche rispettano le norme sulla qualità e rispondono alle esigenze delle Istituzioni, delle Amministrazioni pubbliche, degli Istituti di ricerca, delle imprese e del pubblico in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono la loro pertinenza, accuratezza e attendibilità; tempestività, coerenza, comparabilità e la loro pronta accessibilità da parte degli utenti.

PRINCIPIO 11 - PERTINENZA

Le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti.

CRITERI

- 11.1 Sono in atto procedure finalizzate alla consultazione degli utilizzatori, al monitoraggio della pertinenza e del valore delle statistiche esistenti rispetto alle esigenze degli utilizzatori, nonché all'analisi e alla previsione delle nuove esigenze informative e priorità espresse dagli utenti e dalle norme.
- 11.2 La soddisfazione degli utilizzatori è valutata a intervalli regolari ed è soggetta a controlli sistematici.

PRINCIPIO 12 - ACCURATEZZA E ATTENDIBILITÀ

Le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile.

CRITERI

- 12.1 I dati raccolti alla fonte, i dati integrati, i risultati intermedi e i prodotti statistici finali sono regolarmente valutati e validati.
- 12.2 Gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati conformemente agli standard europei e internazionali.
- 12.3 Le revisioni sono regolarmente analizzate al fine di migliorare i dati raccolti alla fonte, i processi statistici e i prodotti.

PRINCIPIO 13 - TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.

CRITERI

- 13.1 La tempestività ottempera agli standard di diffusione nazionali e internazionali.
- 13.2 La periodicità delle statistiche tiene conto il più possibile delle richieste degli utilizzatori. Qualsiasi cambiamento del calendario di diffusione previsto è motivato e reso noto in anticipo ed è fissata una nuova data per la diffusione.
- 13.3 Risultati provvisori possono essere diffusi qualora ritenuto utile, a condizione che siano sufficientemente accurati e affidabili a livello aggregato.

PRINCIPIO 14 - COERENZA E CONFRONTABILITÀ E INTEGRAZIONE

Le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale: dovrebbe essere possibile combinare dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.

CRITERI

- 14.1 Le statistiche sono elaborate sulla base di standard comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti di dati.
- 14.2 Le statistiche ufficiali sono coerenti al loro interno, ossia non presentano incongruenze quando prodotte nell'ambito di uno stesso processo produttivo statistico.
- 14.3 Le statistiche ricavate da fonti di dati diverse o caratterizzate da una diversa periodicità sono confrontate e armonizzate.
- 14.4 La comparabilità nel tempo e nello spazio delle statistiche prodotte è il più possibile assicurata. Nel caso di interruzioni nelle serie temporali dei dati, queste sono opportunamente segnalate agli utenti.

PRINCIPIO 15 - ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

Le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.

CRITERI

- 15.1 Le statistiche ufficiali e i relativi metadati sono presentati e documentati in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti appropriati.
- 15.2 Le statistiche ufficiali sono ben evidenziate in sezioni dedicate nei siti web delle amministrazioni.
- 15.3 I servizi di diffusione utilizzano metodi, piattaforme e tecnologie dell'informazione e della comunicazione moderni, nonché gli standard in materia di open data.
- 15.4 L'accesso ai microdati è consentito a fini di ricerca ed è regolamentato da protocolli specifici oltre che dalle norme vigenti.